



Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Bologna il giorno 14 novembre 2009,

esaminata la legge 18 giugno 2009 n. 69, segnatamente gli articoli 60 e 54 concernenti deleghe al Governo, rispettivamente, in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali e per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

valuta positivamente l'introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriale, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto;

considera che, di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può - in determinate ipotesi - rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione: proprio per questo,

però, la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento;

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 60 della legge 69/2009, approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 28 ottobre;

quanto all'art. 60 della citata legge ed allo schema di decreto legislativo attuativo, osserva :

1) L'articolato, anziché valorizzare la specialità della mediazione come istituto che ha un valore in sé, ne distorce la finalità deviandola verso obiettivi esclusivamente deflattivi, dimenticando che la funzione della mediazione non consiste nel fungere da rimedio esterno all'inefficienza della giustizia.

Tale impostazione finisce per alterare, nell'art. 5 dello schema di decreto, l'individuazione delle controversie da sottoporre a conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità, che è stata effettuata non in base alla probabilità dell'esito conciliativo, bensì valorizzando il dato quantitativo delle controversie da assoggettare a mediazione; conseguenza di

ciò è l'irragionevolezza e contraddittorietà della scelta delle materie.

È, pertanto, auspicabile una revisione del punto normativo, così come la decisa esclusione dell'obbligo di mediazione delle fattispecie previste all'art. 5, comma 4, lettere a), b) e c).

2) Non può essere condivisa la previsione dell'articolo 13 dello schema di decreto, con riferimento al comma 3, lett. p), dell'art. 60 della legge 69/2009, per quanto attiene le spese processuali. Anche a voler condividere lo scopo di incentivo alla mediazione per tale via praticato, esso sarebbe già ampiamente perseguito con il semplice riferimento all'art. 91 c.p.c. novellato.

3) L'art. 11, nel prevedere l'obbligo per i mediatori di formulare una verbalizzata proposta di conciliazione con l'intento di ricollegarvi, in caso di mancata adesione ad essa, gli effetti previsti dall'art. 13 in ordine alle spese processuali, intacca i principi di riservatezza e di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, contrasta con il concetto stesso di mediazione e ne pregiudica l'esito. Peraltro la soluzione legislativa, oltre che inefficace, potrebbe essere in contrasto

con la direttiva comunitaria 21/05/2008 n.52, che esclude la possibilità di raccomandazioni o proposte da parte del mediatore e fissa una netta separazione tra sessioni di mediazione ed eventuale e successivo processo civile.

4) L'art. 12, comma 2, attribuisce valore di titolo esecutivo al verbale di accordo omologato dal presidente del tribunale ma, considerato il livello di inefficienza delle procedure esecutive, occorre dare concretezza alla proposta conciliativa accompagnandola con adeguate garanzie di adempimento.

5) Deve essere evitato che, nei procedimenti per i quali non vige l'obbligo di mediazione, possa essere disposto il ricorso a mediazione durante il procedimento giudiziale, che verrebbe così rallentato con ulteriore aggravio di spese a carico delle parti.

6) È opportuno sopprimere l'obbligo di mediazione, nelle materie previste dall'articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione.

7) La sanzione di nullità del contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito, comminata dall'art. 4, comma 3, allorché non sia

stata fornita l'informazione preventiva, per iscritto, in ordine alla possibilità di avvalersi della mediazione, non può essere condivisa, essendo tale comportamento meglio inquadrabile nella categoria dell'illecito disciplinare.

È bene, altresì, prevedere ad ogni effetto, l'obbligo di informazione solo prima della proposizione della domanda giudiziale.

8) Appare, inoltre, opportuno, al fine di evitare strumentali individuazioni dell'organo di mediazione, introdurre all'art.4 regole che disciplinino la competenza territoriale.

9) Occorre modificare l'art.20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziare dal Ministero della Giustizia.

10) Sarà infine opportuna una ulteriore riflessione per l'attività di mediazione svolta dagli organismi istituiti presso i Consigli degli Ordini degli avvocati.

A tale proposito si prende atto con favore della sensibilità mostrata dal legislatore nei confronti dell'Avvocatura allorchè è previsto che i Consigli degli Ordini degli Avvocati possano

istituire organismi di conciliazione; si auspica, tuttavia, che, nella regolamentazione ad emanarsi, siano individuati chiari principi per garantire una serie formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l'elezione a consigliere dell'ordine. E' altresì opportuno assicurare piena imparzialità allorchè i summenzionati organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutralità, previsto dal co.3, lett.r), dell'art.60 della legge.

11) Invita, infine, il legislatore

a) ad introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione, soprattutto tenuto conto della

positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l'istituto è da tempo fortemente radicato;

b) ad individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.

@ @ @ @

Quanto all'art. 54, contenente delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili si constata la solo apparente intenzione di semplificare.

Le limitazioni alla riduzione dei procedimenti poste dal comma 4, lett. b), nonché dalla lettera c) del medesimo comma, unitamente al mantenimento delle disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, famiglia e minori, cambiale, assegno bancario, statuto dei lavoratori, codice della proprietà industriale e codice del consumo, portano a ritenere che il perseguito obiettivo della riduzione e semplificazione non vada a segno.

Ciò tanto più se si considera che il legislatore, con la legge n. 69/2009 ed in modo contraddittorio, ha introdotto un nuovo procedimento, quello sommario di cognizione, ed ha devoluto alla competenza del giudice di pace - innanzi al quale si

applicheranno le norme processuali proprie di questo ufficio giudiziario - le controversie relative agli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali, in precedenza devolute alla competenza del giudice del lavoro, con applicazione delle norme del rito lavoro.

Né si dimentichi che permane una pluralità di riti ordinari, distinti unicamente in considerazione della data di instaurazione del giudizio.

Appare, pertanto, necessario procedere ad una più radicale riduzione e semplificazione dei procedimenti e, in tale ambito, valutare la eliminazione della dicotomia rito ordinario - rito del lavoro, atteso che la distanza tra i due modelli si è drasticamente attenuata alla luce della recente evoluzione normativa del processo ordinario e delle inesistenti capacità intrinsecamente acceleratorie del processo del lavoro.

Il Consiglio Nazionale, all'esito dell'ampio dibattito svoltosi,

DELIBERA

di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttivo Nazionale per l'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel presente deliberato.

Bologna, 14 novembre 2009.